

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 2009

**concernente una partecipazione finanziaria della Comunità per il 2008 intesa a coprire le spese sostenute dalla Germania, dai Paesi Bassi e dalla Slovenia ai fini della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali**

[notificata con il numero C(2009) 1013]

(I testi in lingua olandese, slovena e tedesca sono i soli facenti fede)

(2009/147/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 23,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi della direttiva 2000/29/CE, gli Stati membri possono beneficiare di una partecipazione finanziaria della Comunità per coprire le spese direttamente connesse alle misure necessarie adottate o previste per la lotta contro gli organismi nocivi introdotti a partire da paesi terzi o altre zone della Comunità, al fine di eradicarli o, qualora ciò non fosse possibile, di arginarne la diffusione.

(2) La Germania, i Paesi Bassi e la Slovenia hanno varato programmi d'azione per eliminare gli organismi nocivi ai vegetali introdotti sui rispettivi territori. Tali programmi indicano gli obiettivi da raggiungere, le misure da attuare, i relativi costi e durata. La Germania, i Paesi Bassi e la Slovenia hanno chiesto l'assegnazione di un contributo finanziario della Comunità a tali programmi entro il limite di tempo stabilito dalla direttiva 2000/29/CE e in conformità del regolamento (CE) n. 1040/2002 della Commissione, del 14 giugno 2002, recante modalità di applicazione delle disposizioni relative all'assegnazione del contributo finanziario della Comunità per la lotta fitosanitaria e che abroga il regolamento (CE) n. 2051/97 <sup>(2)</sup>.

(3) Le informazioni tecniche fornite dalla Germania, dai Paesi Bassi e dalla Slovenia hanno consentito alla Commissione di effettuare un'analisi esauriente e accurata della situazione e di concludere che le condizioni per l'assegnazione del contributo finanziario comunitario, quali stabilite dall'articolo 23 della direttiva 2000/29/CE, sono rispettate. Di conseguenza è opportuno concedere un contributo finanziario comunitario destinato a coprire le spese relative a tali programmi.

(4) Il contributo finanziario della Comunità può coprire fino al 50 % delle spese rimborsabili. Tuttavia, secondo l'articolo 23, paragrafo 5, terzo comma della direttiva, la quota del contributo finanziario della Comunità a favore di parte del programma di lotta contro la *Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte, presentato dai Paesi Bassi, va ridotta poiché il programma notificato da tale Stato membro ha già beneficiato di un finanziamento comunitario ai sensi della decisione 2007/877/CE della Commissione <sup>(3)</sup>.

(5) In conformità dell'articolo 24 della direttiva 2000/29/CE, la Commissione accerta se la comparsa dell'organismo nocivo in questione sia stata causata da esami o ispezioni inadeguati e adotta i provvedimenti necessari a seconda dei risultati della verifica.

(6) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune <sup>(4)</sup>, gli interventi fitosanitari devono essere finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia. Ai fini del controllo finanziario di tali misure si applicano gli articoli 9, 36 e 37 del regolamento di cui sopra.

(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

<sup>(1)</sup> GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 157 del 15.6.2002, pag. 38.

<sup>(3)</sup> GU L 344 del 28.12.2007, pag. 51.

<sup>(4)</sup> GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È approvata l'assegnazione di un contributo finanziario della Comunità per il 2008 destinato a coprire le spese sostenute dalla Germania, dai Paesi Bassi e dalla Slovenia connesse alle misure necessarie secondo il disposto dell'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE e adottate ai fini della lotta contro gli organismi interessati dai programmi di eradicazione figuranti nell'allegato.

*Articolo 2*

1. L'importo complessivo del contributo finanziario di cui all'articolo 1 è pari a 871 953 EUR.
2. Gli importi massimi del contributo finanziario della Comunità a ogni singolo programma sono indicati nell'allegato.

*Articolo 3*

Il contributo finanziario della Comunità di cui all'allegato è soggetto alle seguenti condizioni:

- a) presentazione di elementi di prova delle misure adottate conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1040/2002;
- b) presentazione alla Commissione, da parte dello Stato membro in questione, di una richiesta di pagamento a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1040/2002.

Il versamento del contributo finanziario non pregiudica le verifiche da parte della Commissione a norma dell'articolo 24 della direttiva 2000/29/CE.

*Articolo 4*

La Repubblica federale di Germania, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica di Slovenia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2009.

*Per la Commissione*  
Androulla VASSILIOU  
*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

## PROGRAMMI DI ERADICAZIONE

**Sezione I — Programmi per i quali il contributo finanziario della Comunità corrisponde al 50 % delle spese rimborsabili**

Stato membro	Organismi nocivi combattuti	Vegetali interessati	Anno	Spesa rimborsabile (EUR)	Contributo comunitario massimo (EUR) per programma
Germania, regione Baden-Württemberg	<i>Diabrotica virgifera</i>	<i>Zea mays</i>	2007	481 817	240 908
Germania, regione Baviera	<i>Diabrotica virgifera</i>	<i>Zea mays</i>	2007	197 319	98 659
Paesi Bassi	<i>Diabrotica virgifera</i>	<i>Zea mays</i>	2006	125 320	62 660
Paesi Bassi	PSTVd	<i>Brugmansia</i> spp., <i>Solanum jasminoides</i>	2006, 2007	687 606	343 803
Paesi Bassi	TRSV	<i>Hemerocallis</i> spp., <i>Iris</i> spp.	2006	148 589	74 294
Slovenia	<i>Dryocosmus kuriphilus</i>	<i>Castanea</i> sp.	2007	41 307	20 653

**Sezione II — Programmi per i quali la quota del contributo finanziario della Comunità varia in misura decrescente**

Stato membro	Organismi nocivi combattuti	Vegetali interessati	Anno	a	Spesa rimborsabile (EUR)	Tasso (%)	Contributo comunitario massimo (EUR)
Paesi Bassi	<i>Diabrotica virgifera</i>	<i>Zea mays</i>	2007	3	68 837	45	30 976

Contributo comunitario totale (EUR)	871 953
-------------------------------------	---------

*Legenda:*

a = anni di attuazione del programma di eradicazione.